

INFORMACISL

Unione Sindacale Territoriale - Bergamo

maggio 07 – Anno 5 n. 9

A cura dell'Ufficio Tecnico Sindacale e INAS

Legge 104: novità sui permessi

Con circolare n. 90 del 23 maggio 2007, l'INPS ha allargato i casi di utilizzo dei permessi previsti dalla Legge 104/93 sulla base di quanto previsto da alcune sentenze della Corte di Cassazione.

La circolare assume una particolare importanza perché affronta alcune problematiche interpretative della legge, che avevano portato nel passato, anche recente, alla respinta da parte dell'Istituto di numerose domande di permesso.

L'INPS, però, non dà indicazioni operative, ma afferma alcuni principi, che cambiano anche radicalmente le disposizioni precedenti.

Nuove indicazioni dell'INPS	Norme precedenti
1. Non è importante che nell'ambito del nucleo familiare della persona disabile si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario;	<i>Sinora la presenza di un familiare convivente in grado di assistere il disabile escludeva il diritto ai permessi.</i>
2. Il disabile - o il suo amministratore di sostegno/tutore legale - può liberamente effettuare la scelta su chi, all'interno della stessa famiglia, debba prestare l'assistenza prevista dai termini di legge;	<i>Sinora non era prevista alcuna scelta da parte del disabile (o del tutor).</i>
3. L'assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della <i>sistematicità</i> e dell' <i>adeguatezza</i> rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità;	<i>Ai concetti di continuità ed esclusività sinora utilizzati, si sostituiscono quelli di sistematicità e di adeguatezza (senza ulteriori specifiche).</i>
4. I permessi si devono riconoscere anche a quei lavoratori che - pur risiedendo o lavorando in luoghi distanti da quello in cui risiede di fatto la persona disabile (come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) offrano allo stesso un' <i>assistenza sistematica ed adeguata</i> . A tal fine, in sede di richiesta dei permessi dovrà essere presentato un "Programma di assistenza" a firma congiunta del lavoratore richiedente e del disabile (o del tutor), sulla cui eventuale valutazione di congruità si esprimerà il medico legale della sede INPS competente;	<i>La distanza tra la residenza del disabile e quella del lavoratore che lo assiste superiore ad un'ora di viaggio escludeva dal diritto ai permessi. Il "programma di assistenza" è una novità, che dovrebbe riguardare solo i casi in cui il richiedente risieda lontano dal disabile.</i>

5. Il requisito dell'esclusività dell'assistenza non si deve far coincidere con l'assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata, essendo compatibile con la fruizione dei permessi il ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto "non profit" ed a personale badante;	<i>Anche in precedenza la presenza di altre forme di assistenza al disabile (es. badante) non avevano precluso il diritto ai permessi.</i>
6. Non si ha diritto ai benefici nel solo caso del ricovero a tempo pieno, per ciò intendendosi il ricovero per le intere ventiquattro ore;	<i>Si sancisce un principio già utilizzato (es. day hospital)</i>
7. Il ricovero a tempo pieno consente il diritto ai permessi se finalizzato ad un intervento chirurgico o a scopo riabilitativo, di un bambino disabile, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza e, su valutazione medico legale dell'INPS, quello del disabile in coma vigile e/o in situazione terminale;	<i>Sinora il ricovero per le intere 24 ore non aveva eccezioni.</i>
8. L'accettazione da parte del disabile dell'assistenza offerta dal familiare rientra tra i casi in cui è ammessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;	
9. Deve rimanere impregiudicato il diritto/dovere della Pubblica Amministrazione di verificare <i>sia</i> la veridicità della dichiarazione di cui sopra e di quanto dichiarato dal lavoratore nel modello di domanda <i>sia</i> , in caso di disabilità in situazione di gravità "temporaneamente concesso", il permanere del diritto a fruire i permessi in capo al lavoratore che ne ha fatto domanda.	

Considerata la delicatezza e la novità delle questioni poste dalla circolare dell'INPS, si ritiene che ogni singolo caso debba essere esaminato in modo approfondito e presentato all'INPS con l'assistenza del nostro Patronato INAS-CISL.